

R.G.V.G. 1237/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. ssa Anna Laura Magliulo,

letta l'istanza presentata dal sig.

ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012;

letta la relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi, i dott. Vincenzo Di Paolo;

considerato che il sig. ha avanzato per la risoluzione dello stato di sovraindebitamento una richiesta di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *ter* L. 3/2012;

rilevata la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 e dell'art. 14 *ter*, comma terzo, tra cui la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che si è soffermata sui seguenti punti normativamente previsti:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi 5 anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della richiesta;

ritenuta la fattibilità della richiesta alla luce del raffronto fra le passività indicate ed il valore dell'attivo che sarà liquidato per far fronte alle prime;

considerato, quanto al reddito percepito dal ricorrente, che spetta a questo giudice stabilire in quali limiti lo stesso sia compreso nella liquidazione tenuto conto degli esborsi necessari per il mantenimento della famiglia (art. 14 *quinquies* comma 2 lett. f l. 3/2012);



P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione *ex art. 14 ter* e ss L.3/2012.

Nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 *ter* l. 3/2012 il dott. Vincenzo Di Paolo, già gestore della crisi da sovraindebitamento nominato dall'OCC dell'ODCEC di Torre Annunziata.

Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Pertanto dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata (RGE n. 170/2011) e (RGE 7671/ 2018) pendenti avanti il Tribunale di Torre Annunziata.

Autorizza l'apertura di un c/c dedicato alla procedura di liquidazione *ex art. 14 ter* ed il contestuale trasferimento delle somme presenti sul libretto della procedura esecutiva su detto conto corrente.

Esclude dalla procedura di liquidazione la somma mensile di euro 1.500,00 percepita dal sig
sino alla vendita dell'immobile che genera reddito di locazione.

Autorizza il liquidatore, vista la non convenienza economica, a non acquisire all'attivo l'autovettura del sig.

Dispone l'immediata pubblicazione del presente provvedimento 6) sul sito internet del Tribunale di Torre Annunziata (www.tribunaletorreannunziata.it), sezione pubblicità legale, a cura del professionista che svolge le funzioni di OCC, con eventuali spese a carico del ricorrente).

Ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari, con spese a carico della procedura.

Ordina la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione dell'immobile locato ed ad eccezione dell'immobile nel quale il debitore vive con la sua famiglia, quest'ultimo sino alla vendita.

Torre Annunziata, lì primo ottobre 2020

Il giudice

dott.ssa Anna Laura Magliulo

